

**POLICY
SOCIAL MEDIA**

**COD. C.25
VERSIONE N. 01 DEL 05.2022**

CONTIENE:

- 1. POLICY**

INDICE DELLE VERSIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA:

COD. VERSIONE	DATA MODIFICA	MODIFICHE



PREMESSA

È da ritenersi illecita la pubblicazione di foto di minori sui social network, anche se si trattasse del profilo ufficiale della scuola. Infatti, un comportamento della scuola di questo tipo di fatto incentiverebbe i minori di 14 anni ad essere attratti dall'utilizzo dei social con tutti i pericoli connessi all'utilizzo del web.

LA NORMATIVA	
GDPR ex art. 8 "condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione"	Prevede che per detti servizi il trattamento dei dati personali del minore è lecito ove il consenso sia stato prestato da un minore che abbia almeno 16 anni
Codice privacy ex art. 2-quinquies "consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione"	Abbassa l'età del consenso ai minori che abbiano compiuto 14 anni, altrimenti il trattamento è lecito se il consenso è prestato da chi esercita la responsabilità genitoriali

In primis, l'utente cede al social una licenza non esclusiva, questo significa che una volta che la foto viene pubblicata sul social non solo viene diffusa sulla piattaforma stessa ma anche comunicata a terzi di cui l'utente non può essere a conoscenza. Inoltre, come precisato dal Tribunale di Mantova nel 2017 per le pubblicazioni delle foto dei minori di 14 anni sui social serve il consenso di entrambi i genitori perché la finalità perseguita non è didattica ma è di chiara evidenza commerciale. Tuttavia, in più occasioni abbiamo ribadito che il consenso non può essere la base giuridica utilizzata dalla scuola perché i trattamenti in ambito scolastico vengono effettuati per finalità di tipo istituzionale e laddove essi siano disciplinati da una norma di legge.

IN SINTESI
È da ritenersi illecita la pubblicazione da parte della scuola di foto e/o video di minori di 14 anni sui social.
La scuola può trattare dati solo laddove previsto per legge e comunque solo per finalità istituzionali.

QUESTIONI SPECIFICHE

- Utilizzo dei social da parte della scuola per finalità di marketing inteso come pubblicizzazione della scuola stessa.**
Ci sono situazioni in cui per particolari ragioni, come i.e. calo delle iscrizioni, la scuola deve promuovere le sue attività. In tal caso sarà ammessa l'apertura della pagina social della scuola attraverso un account istituzionale di proprietà della scuola - e non di personale interno o genitori degli alunni - in cui non si potranno pubblicare foto e video né dei minori né del personale, ma solamente illustrare i lavori didattici in modalità completamente anonima ovvero senza la presenza fisica degli interessati. In tal senso è da evidenziare che non è possibile nemmeno pubblicare elaborati e compiti in classe degli studenti. Va detto comunque che al social va preferito un sito ben progettato e revisionato da ditte affidabili anche dal punto di vista della privacy.

In sintesi: è meno rischioso sviluppare un sito sicuro e a norma di legge piuttosto che aprire un pagina Facebook della scuola.

- Apertura della pagina social (es. Facebook) della scuola e corretta definizione delle responsabilità.**
L'apertura della pagina Facebook da parte della scuola, a prescindere dalla pubblicazione di foto o altro materiale, genera delle problematiche dal punto di vista delle responsabilità in ambito privacy. Secondo quanto disposto dalla Corte di Giustizia dell'UE nella sentenza del 5 giugno 2018, la gestione della pagina Facebook compete formalmente all'amministratore della pagina che dovrà essere



nominato contitolare insieme a Fb della pagina aperta. Infatti, un amministratore partecipa attraverso la propria azione all'impostazione dei parametri, alla determinazione delle finalità e degli strumenti del trattamento dei dati personali dei visitatori della sua pagina. L'amministratore della pagina Fb dovrà essere poi specificamente incaricato da parte della scuola. La scuola inoltre dovrà informare l'utenza della sottoscrizione della contitolarità con Facebook.

IN SINTESI:

RUOLO DELL'AMMINISTRATORE DELLA PAGINA FB	CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO INSIEME A FACEBOOK
DOCUMENTI DA PRODURRE	INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
CONSENSI	NON VANNO RICHIESTI CONSENSI ALLE FAMIGLIE PERCHÉ NON È CONSENTITO PUBBLICARE NÉ FOTO NÉ VIDEO

UTILIZZO DELLE CHAT I.E. WHATSAPP DA PARTE DELLA SCUOLA.

Le chat tra i docenti e le famiglie vanno proibite poiché non è consentito trattare dati della scuola attraverso servizi privati scelti dal singolo docente senza un avallo della scuola. Questa logica richiama la problematica privacy - che ha avuto anche risvolto mediatico all'inizio della pandemia - consistente nel fatto che i docenti non potevano erogare la didattica in digitale attraverso gli account mail personali non di proprietà della scuola. Vanno proibite anche le chat tra docenti e alunni poiché, oltreché per il suindicato motivo, la loro diffusione sarebbe incontrollabile da parte della scuola. Inoltre, la diffusione delle chat genererebbe problemi di iper-connesione e fraintendimenti nelle comunicazioni interpersonali. Nelle chat dei docenti non dovranno essere diffuse foto e video degli alunni o documenti della scuola riportanti i dati personali. Potranno essere diffuse solo circolari della scuola o modulistica senza dati personali.

IN SINTESI
In sintesi: no alle chat tra docenti - alunni - famiglie per ragioni di privacy
I docenti dovrebbero comunicare il più possibile attraverso canali istituzionali

